

AIT WORLDWIDE LOGISTICS ITALY S.R.L.

("AIT")

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. 231/2001

Approvato con decisione del Consiglio di Amministrazione 10 Settembre 2024

Milano, Via Giovanni Marradi, 1, 10 Settembre 2024

INDICE

PARTE GENERALE

1. Normativa di riferimento

- 1.1 Premesse
- 1.2 Sanzioni applicabili all'ente
- 1.3 Reati presupposto
- 1.4 Forme di esenzione da responsabilità

2. La struttura di AIT Worldwide Logistics Italy S.r.l.

- 2.1 Premesse
- 2.2 Il Modello di *Corporate Governance* e l'organizzazione interna
- 2.3 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni: sistemi di controllo interno
- 2.4 Protocolli di gestione delle risorse finanziari
- 2.5 Gestionale “*Cargo Wise*”
- 2.6 Procedure organizzative

3. Il Modello adottato da AIT

- 3.1 Finalità del Modello
- 3.2 Il Modello (struttura, destinatari e ambito di applicazione)
- 3.3 Approvazione del Modello
- 3.4 Aggiornamento e attuazione del Modello
- 3.5 Modello e Codice Etico

4. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

- 4.1 Composizione
- 4.2 Disciplina
- 4.3 Funzioni e poteri

5. I flussi informativi

- 5.1 Flussi informativi da e verso l'ODV e adeguamento del modello
- 5.2 Segnalazioni di illeciti in applicazione del Decreto Legislativo 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

6. Principi di selezione e informativa

- 6.1 Selezione del personale e dei terzi collaboratori
- 6.2 Formazione e informazione del personale e dei terzi collaboratori

7. Sistema disciplinare

- 7.1 Principi generali
- 7.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti
- 7.3 Misure nei confronti dei consulenti, partner, agenti e fornitori
- 7.4 Misure nei confronti dell'organo amministrativo e degli organi di controllo (ove previsti) della Società

8. “Processi Sensibili”

- 8.1 Le categorie di reato rilevanti ai fini della mappatura del rischio
- 8.2 I Processi Sensibili

PARTE SPECIALE

1. Introduzione

2. Scopo e ambito di applicazione

3. Mappatura dei Processi Sensibili

- 4. Organizzazione del documento**
- 5. PARTE SPECIALE A – Delitti contro la PA e Corruzione tra privati**
 - 5.1 Premesse
 - 5.2 Le fattispecie rilevanti
 - 5.3 I Reati Presupposto
 - 5.4 I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
 - 5.5 Principi di comportamento e divieti
- 6. PARTE SPECIALE B – Reati informatici e trattamento illecito dei dati**
 - 6.1 Premesse
 - 6.2 Le fattispecie rilevanti
 - 6.3 I Reati Presupposto
 - 6.4 I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
 - 6.5 Principi di comportamento e divieti
- 7. PARTE SPECIALE C – Reati societari**
 - 7.1 Premesse
 - 7.2 Le fattispecie rilevanti
 - 7.3 I Reati Presupposto
 - 7.4 I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
 - 7.5 Principi di comportamento e divieti
- 8. PARTE SPECIALE D - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata**
 - 8.1 Premesse
 - 8.2 Le fattispecie rilevanti
 - 8.3 I Reati Presupposto
 - 8.4 I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
 - 8.5 Principi di comportamento e divieti
- 9. PARTE SPECIALE E – Delitti contro l'industria e il commercio**
 - 9.1 Premesse
 - 9.2 Le fattispecie rilevanti
 - 9.3 I Reati Presupposto
 - 9.4 I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
 - 9.5 Principi di comportamento e divieti
- 10. PARTE SPECIALE F – Contrabbando**
 - 10.1. Premesse
 - 10.2. Le fattispecie rilevanti
 - 10.3. I Reati Presupposto
 - 10.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
 - 10.5. Principi di comportamento e divieti
 - 11.5 Principi di comportamento e divieti
- 11. PARTE SPECIALE G - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**
 - 11.1 Premesse
 - 11.2 Le fattispecie rilevanti
 - 11.3 I Reati Presupposto
 - 11.4 I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
 - 11.5 Principi di comportamento e divieti
- 12. PARTE SPECIALE H - Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**
 - 12.1 Premesse

- 12.2 Le fattispecie rilevanti
- 12.3 I Reati Presupposto
- 12.4 I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
- 12.5 Principi di comportamento e divieti

13. PARTE SPECIALE I – Reati Tributari

- 13.1 Premesse
- 13.2 Le fattispecie rilevanti
- 13.3. I Reati Presupposto
- 13.4 I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
- 13.5 Principi di comportamento e divieti

14. PARTE SPECIALE J – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

- 14.1. Premesse
- 14.2. Le fattispecie rilevanti
- 14.3. I Reati Presupposto
- 14.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
- 14.5. Principi di comportamento e divieti

15. PARTE SPECIALE K – Reati ambientali

- 15.1. Premesse
- 15.2. Le fattispecie rilevanti
- 15.3. I Reati Presupposto
- 15.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01
- 15.5. Principi di comportamento e divieti

PARTE GENERALE

1. Normativa di riferimento

1.1. Premesse

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “**Decreto**” o “**D. Lgs. 231/2001**”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, ciò anche al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito¹.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi)².

Il Decreto prevede che gli enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, a fronte del compimento di taluni reati (c.d. “**Reati Presupposto**”) indicati tassativamente dalla legge e contenuti in un’elencazione che è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente (c.d. **criterio oggettivo**): ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto del risultato.

Il “vantaggio” costituisce una “concreta acquisizione di un’utilità economica”, mentre “l’«interesse» implica solo la finalizzazione del reato a quella utilità, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita”³.

L’ente non è quindi responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; e infatti, l’interesse esclusivo dell’agente o del terzo non determina alcuna responsabilità in capo all’ente, in quanto si verifica un’interruzione nello schema di immedesimazione organica, trattandosi di una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

Il secondo fondamentale criterio di imputazione consiste invece nel fatto che il reato sia stato commesso da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l’ente stesso (c.d. **criterio soggettivo**). In particolare, il reato deve essere stato commesso da:

¹ La Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996; il protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

² Cfr. art. 5 del Decreto.

³ Ordinanza Trib. Milano, Sezione XI riesame, 20/12/04.

- persone “che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. “**soggetti in posizione apicale**” o “**Soggetti Apicali**”, quali, ad es., il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente);
- “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” apicali (c.d. “**soggetti in posizione subordinata**” o “**Soggetti Sottoposti**”, ossia soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali).

L’appartenenza dell’autore del reato a una o all’altra categoria è determinante ai fini della scelta dei criteri soggettivi di imputazione applicabili al caso concreto che, in relazione alla diversa posizione nell’organizzazione dell’ente, sono necessariamente diversificati (cfr. artt. 6 e 7 del Decreto).

Se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell’ente va ricollegata al fatto che “*il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente*”⁴, per questo l’ente si identifica nella persona fisica che ha agito a suo vantaggio o nel suo interesse.

Se, invece, il reato è stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità dell’ente è collegata all’inosservanza, da parte dello stesso, degli obblighi di direzione o vigilanza, e il reato dipende dall’esistenza di gravi carenze organizzative per le quali si può muovere un rimprovero (cfr. art. 7 del Decreto). L’imputabilità del reato all’ente presuppone comunque la sussistenza (e quindi la prova) del nesso eziologico fra l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e la condotta delittuosa del soggetto sottoposto, tale per cui sia possibile ravvisare nei confronti dell’ente la cd. **colpa di organizzazione**.

La responsabilità dell’ente deriva da quella dell’autore materiale dell’illecito, ma è altresì diretta e autonoma e prescinde dall’accertamento della responsabilità di una persona fisica (cfr. art. 8 del Decreto).

La giurisdizione italiana sussiste quando l’azione o l’omissione che costituisce il reato sia avvenuta sul territorio dello Stato italiano, o comunque si sia verificato in Italia l’evento che di tale azione od omissione sia la conseguenza (art. 6 co. 2 c.p.).

Gli enti aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese) rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

1.2. Sanzioni applicabili all’ente

Il sistema sanzionatorio delineato dal Decreto è basato su un doppio binario: da una parte la sanzione pecuniaria e dall’altra quella interdittiva.

La sanzione principale e indefettibile è quella **pecuniaria**, comminata con il sistema delle quote: per ogni reato è previsto un numero minimo e uno massimo di quote e ciascuna quota corrisponde a una somma di denaro che va da 258,00 a 1.549,37 euro. Il giudice fissa il numero delle quote sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta dall’ente per

⁴ Così la Relazione di accompagnamento al Decreto.

eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ogni quota è invece fissato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È, inoltre, prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Le sanzioni **interdittive**, invece, si applicano solo per quei reati per i quali sono espressamente previste e sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico (tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività) e possono essere applicate anche come strumenti cautelari prima della condanna (quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede).

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono essere applicate in via definitiva nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto (se l'ente

è utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati oppure quando l'ente è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni).

Accanto a queste sanzioni ci sono altre due sanzioni:

- la confisca, che viene sempre applicata in caso di condanna e ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro". L'art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca;
- la pubblicazione della sentenza, che può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.

1.3. Reati Presupposto

La responsabilità dell'ente può emergere solo dalla commissione dei reati espressamente indicati nel Decreto. L'elenco dei reati è stato via via ampliato da quando il Decreto è entrato in vigore, e ora ricomprende molte ed eterogenee fattispecie.

In particolare:

1) Reati contro la P.A. e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- corruzione (artt. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322 *bis*, 322 *quater*, 323 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.).

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto):

- falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Reati di cui all'art. 1, comma 11, decreto-legge n. 105/2019.

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416-*bis*.1 c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/09);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407 comma 2, lettera a, numero 5 c.p.).

4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis* del Decreto):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.);

- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).

5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie internazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), così come modificato dalla L. 206/2023, "*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*", così uniformando la disposizione con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario e il magazziniere possono rispondere di tale reato, qualora siano consapevoli di tale mendacio;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);

6) Reati societari (art. 25-ter del Decreto):

- false comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 *bis* e *ter* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* e *ter* c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

L'art. 25 *ter* del d. lgs. 231/2001 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 *ter*, lett. d) ed il delitto ex art. 2623, comma 2 c.c. (art. 25 *ter*, lett. e), oggi abrogati. Prudenzialmente riteniamo opportuno integrare il modello come se tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – nell'art. 2623 c.c., bensì concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, ora diversamente disciplinato dall'art. 173 *bis* T.U.F. (D. Lgs. 58/1998).

Inoltre, in virtù delle novelle legislative introdotte con il D. Lgs. 39/2010:

- l'art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione è stato abrogato;
- l'art. 2625, comma 1 c.c. è stato così modificato:
- le parole: «*o di revisione*» sono soppresse;
- le parole: «*ad altri organi sociali o alle società di revisione*» sono sostituite dalle seguenti: «*o ad altri organi sociali*»;
- sono stati inseriti i nuovi reati di "*falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*" (art. 27 D. Lgs. 39/2010) e di "*impedito controllo*" (art. 29 del medesimo Decreto).

Stante la finalità preventiva degli illeciti penali del presente modello, in via prudenziale – e per le stesse ragioni esposte poco sopra per l'abrogato art. 2623 c.c. -, è opportuno integrare il modello come se la responsabilità amministrativa dell'ente sussistesse anche per il compimento dei nuovi reati e delle fattispecie così come oggi riformulate.

7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis e bis.1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater.1 c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.) (art. 25-quater.1 del Decreto);

9) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqies* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.);
- tortura (art. 613 *bis* c.p.);
- istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613 *ter* c.p.).

10) Reati di “abuso di mercato” (art. 25-*sexies* del Decreto):

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 o TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

L'ente è altresì chiamato a rispondere delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 187 *bis* e 187 *ter* del TUF, che puniscono i fatti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. In questo caso, ai sensi dell'art. 187 *quinqies* l'ente risponde per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

- Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 596/2014 (art. 187 *ter.1* TUF);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 del Regolamento UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 del Regolamento UE n. 596/2014).

11) Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.), qualora gli stessi siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 D. Lgs. 81/2008).

12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);

- autoriciclaggio (art. 648-ter.1.)

13) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto):

- duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni ... - artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, 174-ter della Legge numero 633/1941).

14) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) (art. 25-decies del Decreto);

15) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto), introdotti dal D. Lgs 121/2011 del 7 luglio 2011⁵; in particolare:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- inquinamento ambientale e disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies c.p.);
- associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso aggravata dalla finalità di commettere delitti ambientali (art. 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.-733 bis c.p.);
- abbandono di rifiuti (art. 255 D. Lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D. Lgs. 152/2006);
- sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/2006);
- importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 bis L. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993);
- inquinamento doloso di nave (art. 8 D. Lgs 202/2007);
- inquinamento colposo di nave (art. 9 D. Lgs 202/2007).

16) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).

⁵ Così come modificati con la L. 22.5.2015 n. 68 e dal D. Lgs. 21/2018

- si tratta dell'art. 22, comma 12 *bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che disciplina il "*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*" dei cittadini extracomunitari;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D. Lgs. 286/1998);
- morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-*bis* D. Lgs. 286/1998);
- sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22, comma 12-*ter*, D. Lgs. 286/1998).

17) Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis*, *ter* c.p.);
- propaganda, istigazione e incitamento, fondate in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale).

18) Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- frode in manifestazioni sportive (art. 1 – Legge 13 dicembre 1989, n.401);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4 – Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

19) Reati "transnazionali" (art. 10 Legge 146/2006)

L'art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, limitatamente al caso in cui abbiano natura "transnazionale"⁶ ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, per i delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23.1.1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

⁶ Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

20) Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, introdotto dal Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante modificazioni in materia fiscale e per esigenze indifferibili e dal D. Lgs. 156/2022):

- dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1);
- dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 100.000,00 (art. 2 comma 2-bis);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- dichiarazione infedele (art. 4);
- omessa dichiarazione (art. 5);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore ad euro 100.000,00 (art. 8, comma 2-bis);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- indebita compensazione (art. 10-*quater*);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

21) Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto):

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* D.P.R. n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* D.P.R. n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

22) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto):

- furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);

- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

23) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto):

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- *terdecies* c.p.).

24) Commissione, nelle forme del tentativo, di uno dei delitti sopra indicati (art. 26 del Decreto).

- **Si segnala che il d.lgs. 75/2020, di recepimento e attuazione nel nostro ordinamento della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha ulteriormente ampliato l'elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti. Nello specifico:**

a) all'articolo 24 del D. Lgs. 231/2001:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»;
- al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»;
- dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.».

b) all'articolo 25 del D. Lgs. 231/2001:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»;
- al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.».

c) all'articolo 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001:

- dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;

- al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
 - al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2».
- d) dopo l'articolo 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 è aggiunto il seguente: «Art. 25-*sexiesdecies* (Contrabbando). - 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

1.4. Forme di esenzione da responsabilità

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'ente ed esclude l'applicazione delle relative sanzioni.

Nello specifico, all'organo amministrativo compete l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), nonché la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi della successiva lett. b). E infatti, l'ente va esente da pena se prova:

- i. di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione dei rischi-reato idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi in concreto (di seguito il "**Modello**" o "**MOG**");
- ii. di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito l' "**Organismo di Vigilanza**" o "**ODV**");
- iii. che le persone che hanno commesso il reato l'abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 6 del Decreto, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i Reati Presupposto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Lo stesso Decreto (art. 6, comma 3) prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

A tal proposito, si sottolinea che Confindustria ha redatto, ai sensi della norma di cui sopra, apposite Linee Guida. Queste ultime hanno costituito un importante punto di riferimento nella redazione del presente Modello.

Si ricorda, infine, che sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza con alcune indicazioni in merito ai requisiti necessari per consentire l'operatività della funzione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente derivante dalla preventiva adozione di un adeguato Modello Organizzativo 231. Questo sono da individuarsi nel:

- adottare sistemi di retribuzione e premiali che non incentivino l'adozione di comportamenti non etici;
- canale interno di “*speak up*”;
- prevedere un Organismo di Vigilanza connotato da autonomia, professionalità, continuità d'azione, dotato di un proprio *budget* e regolamento;
- svolgere un'adeguata mappatura dei rischi, mediante un procedimento caratterizzato da:
(a) individuazione delle aree potenzialmente a rischio-reato; (b) rilevazione dei processi sensibili; (c) rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere; (d) descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati;
- previsione di adeguati protocolli di comportamento – caratterizzati da regole cautelari puntuali e concrete – per ridurre continuativamente e ragionevolmente il rischio-reato.

Alla luce di ciò, nel caso in esame il Tribunale di Milano (vedi nota 7) ha definitivamente censurato *“ogni forma di automatico tra la commissione del reato e l'inidoneità del modello [sancendo il principio] per cui la commissione del reato non equivale a dimostrare che il modello non sia idoneo. Il rischio-reato viene ritenuto accettabile quando il sistema di prevenzione non possa essere aggirato se non fraudolentemente”*⁷.

2. La struttura di AIT Worldwide Logistics Italy S.r.l.

2.1. Premesse

AIT Worldwide Logistics Italy S.r.l. (di seguito la “**Società**” o “**AIT**”), in considerazione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, stante la tipologia dell'attività svolta, ha ritenuto importante l'adeguamento/verifica del proprio sistema organizzativo rispetto alle disposizioni del citato Decreto. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello

⁷ Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. II penale, 1070/2024

sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, AIT, nel corso del 2024 ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate, o in corso di adozione, alle finalità previste dal Decreto, il che ha portato in data 10 settembre 2024 all'adozione del presente Modello da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

2.2. Il Modello di Corporate Governance e l'organizzazione interna

AIT si occupa principalmente della gestione di attività di spedizione, deposito e custodia di merci, con le connesse attività doganali e dell'erogazione di servizi nei settori di logistica e distribuzione, fra cui servizi di spedizioni marittime, aeree e terrestri di merci per l'Italia e per l'estero, per conto proprio e di terzi.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.

La funzione di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento è affidata ad un Sindaco Unico. Egli per l'affinità professionale e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'OdV.

2.3. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni: sistemi di controllo interno

Nella costruzione del Modello di AIT si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- **Statuto sociale:** contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- **Organigramma aziendale:** che identifica le strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità e che costituisce parte integrante del presente Modello;
- **Sistema di deleghe e procure:** l'attuale sistema di procure è estremamente semplificato. In ogni caso ogni delega o procura è formalizzata e accettata dal delegato secondo le prescrizioni di legge e prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione;
- **Codice Etico ("Code of Ethics and Conduct"):** AIT ha adottato un approccio di ampio respiro, che non solo tiene in considerazione leggi e regolamenti, ma garantisce elevati standard qualitativi nella erogazione dei servizi offerti e ispira lo svolgimento delle proprie attività aziendali a principi etici condivisi, secondo le previsioni del Codice Etico che la Società ha adottato, nella sua ultima versione, nel 2022. Con il Modello, ed in particolar modo nella parte Speciale, AIT si propone di integrare le norme etiche previste nel Codice, andando a coprire aree ulteriori che afferiscono ai rapporti di AIT con i propri *stakeholder* e con l'ambiente in cui AIT opera;
- **Procedure interne:** la Società si è dotata di un sistema di Qualità. Con riferimento alle attività c.d. a potenziale "rischio-reato", nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto o, in generale, una violazione del

Codice Etico, come di seguito espressamente individuate, la Società è dotata di un insieme di procedure che coprono parte dei processi sensibili. Alcuni *gap* sono stati rilevati ed evidenziati nel documento *gap analysis*, nel quale si rinvencono raccomandazioni in tema di aree e processi sensibili che dovrebbero essere maggiormente regolamentati. Si aggiunga che le procedure interne previste per l'attuazione dei principi di cui al Modello e al Codice Etico di AIT garantiscono, per quanto possibile in funzione delle dimensioni della Società, la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli;

- **Certificazioni:** AIT, in proprio o nel contesto del Gruppo di riferimento, ha ottenuto le seguenti certificazioni: (i) “*Authorized Economic Operator – AEO*” rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; (ii) la certificazione ISO 14001 relativo all'adeguamento di un sistema di gestione ambientale *ad hoc*; (iii) la certificazione ISO 9001 attestante la sussistenza dei requisiti minimi per garantire un adeguato livello di qualità dell'attività dell'azienda; (iv) “*Good Distribution Practice – GDP*” attestante la conformità alle buone pratiche di distribuzione. Le certificazioni costituiscono presidi importanti rispetto ai processi sensibili e rafforzano le misure che consentono alla società di minimizzare i rischi di commissione dei reati presupposto.

2.4. Protocolli di gestione delle risorse finanziarie

Il Modello prevede anche specifici protocolli dedicati alle modalità di gestione delle risorse finanziarie. Finalità principale di tali protocolli e regole di condotta è impedire la costituzione di fondi fuori bilancio.

Le procedure aziendali predisposte in attuazione di tali protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni di AIT, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli e le procedure attuative relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale indirizza al *management* indicazioni relative a opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (in entrata e in uscita), con eventuali accorgimenti pensati proprio al fine del rispetto del D. Lgs. 231/01 (ad es. rilevazione delle anomalie in particolari operazioni o pagamenti che non risultano giustificati dall'economia della transazione, per appurare se essi non nascondano poste extracontabili o ipotesi corruttive); il tutto anche nell'ottica di rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.

Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua motivazione, deve essere comunicata al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza.

2.5. Gestionale “Cargo Wise”

Tutte le operazioni commerciali, sia del ciclo attivo che passivo, connesse alla formazione del personale, alla *compliance*, alla quotazione e predisposizione di preventivi, alla verifica della conformità della Società alle normative specifiche (*sanctions on dual-use goods*) sono gestite mediante il gestionale “Cargo Wise”, il quale è preimpostato per assicurare la tracciabilità di ogni operazione svolta nonché la sua documentabilità mediante un sistema di accreditamento. Il gestionale garantisce che solo gli utenti abilitati possano eseguire determinate operazioni.

Il gestionale risponde ai principi di sicurezza informatica mediante un sistema di gestione delle utenze conformi alle *best practice*.

2.6. Servizi a supporto del *business intercompany*

AIT per la gestione di servizi strumentali al *business*, si avvale di società affiliate al gruppo di appartenenza che garantiscono la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali. I servizi di cui gode la Società erogati dalle società consociate sono:

- servizi per la gestione delle risorse umane, erogati a livello di Gruppo e, difatti, l'HR *Business Partner* è collocato in Svizzera;
- i servizi contabili: l'*accounting* è sito in UK;
- i servizi di *controlling*: gestiti attraverso l'affiliata in Germania;
- i servizi *legal* e *compliance* gestiti attraverso l'affiliata nell'Head Office USA.

3. Il Modello adottato da AIT

3.1. Finalità del Modello

Il MOG di AIT ha lo scopo di prevenire la commissione di reati e di reprimere qualsiasi comportamento illecito svolto nell'ambito dell'attività sociale attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo.

Questo obiettivo viene perseguito mediante l'individuazione dei Processi Sensibili nell'ambito dei quali esiste, per l'appunto, con diversi gradi di intensità, un rischio di commissione di reati.

Nello specifico, il Modello, così strutturato, anche con rinvio alle procedure interne, si pone come obiettivo di:

- ❖ cristallizzare e definire i comportamenti che sono considerati illeciti dalla Società, oltre che dall'ordinamento, in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici che AIT intende osservare nell'esercizio dell'attività aziendale;
- ❖ informare e formare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di un reato (anche nella forma tentata) - pur se effettuata, in tutto o in parte, a vantaggio o nell'interesse della Società – costituisce una violazione delle regole aziendali ed è passibile sia di sanzioni penali comminabili nei loro confronti, sia di sanzioni amministrative irrogabili nei confronti di AIT;
- ❖ controllare i settori di attività in cui è stato rilevato un rischio di commissione dei reati;
- ❖ individuare e regolamentare le procedure atte a impedire la commissione dei reati;
- ❖ migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

3.2. Il Modello (struttura, destinatari e ambito di applicazione)

Il presente Modello, costruito tenendo conto delle Linee Guida emanate da Confindustria, è costituito da:

- una “Parte Generale”, che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell’Organismo di Vigilanza;
- una “Parte Speciale”, focalizzata sulle aree di attività e i processi strumentali ritenuti “a rischio” e “sensibili”, le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo rilevanti in relazione ai reati da prevenire e agli assetti organizzativi della Società.

La Società si impegna ad aggiornare il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento secondo le modalità operative ritenute più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Società e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- l’esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell’impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall’art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- la mappatura dei processi sensibili rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico (cfr. Parte Speciale, Allegato A);
- l’individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- la definizione di *standards* di comportamento e di controllo per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare e, in particolare, la definizione (i) delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni in funzione dei reati da prevenire; (ii) dei protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, finalizzati ad impedire la costituzione di fondi fuori bilancio utilizzabili per la commissione di altre tipologie di reato e (iii) dei protocolli relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- le regole di comportamento ricomprese anche nel Codice Etico di AIT a cui la Società si è conformata, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (ODV) della Società dei compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la predisposizione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo e nel Codice Etico della Società;
- la verifica e documentazione di ogni operazione atipica o rilevante;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l’assenza in azienda di soggetti con potere assoluto ed incondizionato su un intero processo aziendale;
- la definizione di poteri autorizzativi ed esecutivi coerenti con le responsabilità assegnate;
- una disponibilità a favore dell’ODV di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;

- la definizione delle regole e delle responsabilità per l'implementazione e per l'aggiornamento periodico del Modello, nonché per la verifica del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- l'aver intrapreso un'attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni delle regole comportamentali e delle procedure adottate dalla Società;
- l'aver intrapreso un'attività di sensibilizzazione e informazione a tutti i destinatari del Modello circa il rispetto dei principi normativi di cui al Decreto.

Il Modello è destinato, nello specifico, al Consiglio di Amministrazione, nonché a tutti i dipendenti, e *manager* della Società. Nella parte applicabile, il Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, agli agenti e ai fornitori, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti ecc.) sia come società che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione ad AIT per lo svolgimento delle proprie attività. Pertanto, i contratti di agenzia e/o appalto e/o consulenza professionale (l'indicazione è meramente esemplificativa) che AIT dovesse stipulare con terzi, dovranno necessariamente prevedere specifiche clausole che permettano di garantire il rispetto del Modello o, comunque, il rispetto del Decreto.

In ogni caso, AIT, nei rapporti che instaura con terzi *partner* o consulenti, valuta la serietà e affidabilità degli interlocutori specie sotto il profilo del rispetto da parte di questi ultimi, per le parti di rispettiva competenza, delle previsioni del presente Modello e del Codice Etico.

3.3. Approvazione del Modello

Il presente Modello è stato adottato con decisione del Consiglio di Amministrazione in data 10 settembre 2024. L'Assemblea di AIT, nell'adottare il suddetto Modello, ha affidato all'ODV l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.4. Aggiornamento e attuazione del Modello

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività della Società, ovvero nella legislazione e nella normativa di riferimento.

Le modifiche e/o integrazioni del Modello, anche laddove proposte dall'ODV, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che periodicamente riferisce ai soci sulla natura delle modifiche apportate.

È fatto obbligo a chiunque operi nella Società o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla, oltre che salvata all'interno della cartella "Modello 231" nel disco rete in condivisione con gli utenti AIT Italia.

La Società provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

Come anticipato, spetta all'ODV il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di segnalare all'organo amministrativo della società la necessità del suo aggiornamento.

3.5. Modello e Codice Etico

AIT intende improntare lo svolgimento della propria attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto, non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi.

A tal fine, AIT si è dotata di un Codice Etico (il “**Codice Etico**”), approvato nel 2022, volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di AIT, anche se richiama principi di comportamento rilevanti ai fini del Modello.

4. L'Organismo di Vigilanza (ODV)

4.1. Composizione

È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (“ODV”), cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale. L'ODV è una figura che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso, in ogni caso l'Organismo di Vigilanza può essere monosoggettivo o plurisoggettivo e può essere composto sia da soggetti esterni che da soggetti interni alla Società.

Si ricorda che nelle società di capitali la funzione di ODV può essere anche svolta dal Sindaco unico.

L'articolazione interna dell'organismo di vigilanza (essenzialmente quante risorse umane e finanziarie destinare ai controlli) deve essere direttamente correlata alla complessità strutturale dell'impresa (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.). A priori non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti dell'impresa interessata; la composizione dell'organismo di vigilanza va, infatti, valutata caso per caso a seconda dei risultati dell'analisi dei rischi, dalla quale emergano quante e quali aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.

4.2. Disciplina

Indipendentemente dalla sua composizione, l'ODV deve:

- a. garantire l'**indipendenza** e l'**autonomia** di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali; questo esclude che componenti dell'organismo possano avere anche compiti operativi nella Società. Tale autonomia può essere conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo

in una posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti dei soci per l'adozione, l'efficace attuazione ed il funzionamento del Modello;

- b. garantire la **continuità dell'azione** di vigilanza;
- c. possedere le necessarie **qualificazioni professionali** (consulenziale per l'analisi dei sistemi di controllo, di *auditing*, giuridica, amministrativa, relativa alle tematiche di sicurezza), ovvero avere la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non direttamente possedute dai componenti l'Organismo stesso;
- d. possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di **onorabilità** e di assenza di conflitti di interesse.

I componenti dell'ODV restano in carica per la durata prevista dalla delibera con cui si è provveduto alla loro nomina e possono essere confermati senza limite di mandati.

Sono incompatibili con la carica di componente dell'ODV, coloro i quali: (i) intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la Società (o con società controllanti o controllate da AIT e i loro amministratori) di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l'autonomia di giudizio; (ii) detengano direttamente o indirettamente quote del capitale di AIT o di sue società controllanti o controllate; (iii) siano in rapporto familiare diretto con amministratori di società controllanti AIT o controllate dalla predetta.

L'eventuale componente dell'ODV scelto tra i dipendenti della Società al momento della nomina non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell'ambito della Società medesima.

Analogamente, l'eventuale esperto esterno non deve trovarsi, al momento della nomina, nelle condizioni sopra indicate, o comunque non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dalla Società, o da altri enti che abbiano rapporti con AIT medesima.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'ODV, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano dopo la nomina:

1. le situazioni di incompatibilità di cui ai paragrafi che precedono;
2. la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
3. la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'ODV e la nomina di un sostituto *ad interim*.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità sopra individuate, l'organo gestorio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, nonché gli altri componenti dell'ODV, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'organo gestorio deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente i cui predetti requisiti siano venuti meno. Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell'ODV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità ovvero altre ragioni di natura personale che, comunque,

determinino l'assenza dalle attività dell'ODV per un periodo superiore ai 3 mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità individuate sopra.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza prima dello scadere del suo mandato potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo dirigente. A titolo meramente esemplificativo, per "giusta causa" deve intendersi, *inter alia*:

- un grave inadempimento ai propri doveri di vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società o di patteggiamento ai sensi del Decreto, da cui emerga l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più membri dell'ODV, l'organo gestorio dovrà provvedere alla nomina di un sostituto/i in modo tempestivo. Nel frattempo, l'ODV resta nel pieno dei suoi poteri e delle sue funzioni seppur operando in composizione ridotta.

4.3.Funzioni e poteri

All'ODV, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente della Società e che è dotato di un proprio *budget*, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società medesima.

L'ODV vigila costantemente sull'effettiva completezza ed attuazione del Modello, e a tal fine:

- 1) svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e comunicate all'organo dirigente;
- 2) ha accesso a tutti i documenti aziendali riguardanti il Modello;
- 3) può chiedere informazioni a chiunque operi per conto della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
- 4) riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
- 5) propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste al paragrafo 7;
- 6) sottopone il Modello a verifica periodica e ne valuta l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
- 7) esprime parere in merito alla adeguatezza e idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.

5. Flussi informativi

5.1.Flussi informativi da e verso l'ODV e adeguamento del Modello

L'ODV riferisce gli esiti delle proprie attività di controllo direttamente all'organo amministrativo e non dipende gerarchicamente da nessuna delle funzioni aziendali.

All'esito di ogni attività ispettiva l'ODV redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso ODV.

L'ODV redige con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo amministrativo. Al fine dello svolgimento della sua attività, l'ODV può avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche specifiche.

Le anomalie/non conformità rispetto alle prescrizioni del MOG evidenziate dall'ODV vengono sempre segnalate al responsabile della struttura aziendale di volta in volta interessata, al fine del loro trattamento e dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile della violazione degli specifici protocolli interni.

L'Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del MOG, del livello di formazione erogato al personale e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle situazioni seguenti:

- a. segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della Società per responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna di personale della Società per un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001;
- b. identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, della violazione sostanziale di procedure interne relative ai Processi Sensibili;
- c. individuazione, nel corso dell'attività ispettiva, di criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Nel caso a) il riesame dovrà estendersi a tutti i processi interessati dallo specifico reato, mentre nei casi b) e c) potrà essere limitato al singolo aspetto organizzativo (attività o protocollo) all'interno del quale sono state identificate le violazioni.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.2, all'ODV devono essere veicolate tutte le informazioni che possono avere una rilevanza rispetto all'applicazione del Modello e al rispetto del Decreto. In particolare, su tutti i dirigenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori o agenti di AIT, o comunque su tutti i destinatari del Modello, grava l'obbligo di informare l'ODV di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del medesimo Modello o comunque relativo alla commissione di reati nell'ambito dell'attività aziendale.

A titolo esemplificativo, devono essere comunicati all'ODV:

- le notifiche di atti o gli atti eseguiti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, AIT, i suoi dipendenti o collaboratori o i componenti degli organi sociali di AIT;
- l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti;
- l'avvio di procedimenti civili nei confronti di terzi o l'apertura di qualsiasi altro tipo di procedimento di natura giurisdizionale nei confronti di dipendenti, collaboratori, agenti, clienti, fornitori o terzi;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- eventuali segnalazioni concernenti il sistema di gestione e prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro;
- eventuali comportamenti o richieste di tenere comportamenti in contrasto con la legge, le procedure interne o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- conferimento di incarichi di consulenza a società e professionisti esterni (natura della prestazione, oggetto dell'attività e importo), con cadenza trimestrale;
- eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella contabilità o nella conservazione della documentazione contabile;
- le variazioni dell'assetto organizzativo e societario di AIT (ivi inclusi i mutamenti di poteri e deleghe) e delle procedure aziendali;
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;

- ogni altra informazione di carattere generale, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello relativamente ai Processi Sensibili e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'ODV. In particolare, a titolo non esaustivo, devono essere segnalate all'ODV le informazioni concernenti: (i) le operazioni sul capitale sociale, le operazioni di destinazione di utili e riserve, le operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di aziende o loro rami, di fusione, scissione, scorporo, e tutte le operazioni che possono potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale; (iii) notizie in merito alle contestazioni sul diritto d'autore, sui diritti di proprietà intellettuale o industriale; (iv) segnalazioni e/o contestazioni relative alla sicurezza dei prodotti; (v) notizie inerenti a sinistri assicurativi; (vi) altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di AIT, nonché i collaboratori esterni, gli agenti o fornitori della medesima AIT che vengano a conoscenza di fatti di reato commessi all'interno della Società o di pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi stabiliti nel Modello o nel Codice Etico, sono tenuti a segnalare tempestivamente il fatto all'ODV, che tratterà queste segnalazioni in forma anonima e in modo da garantirne la riservatezza.

5.2.Segnalazioni di illeciti in applicazione del Decreto Legislativo 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

La Società ha adempiuto alla normativa di cui al D. Lgs. 24/2023 che, come noto, persegue come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 5.1 i soggetti, definiti segnalanti dalla normativa applicabile, devono segnalare ogni illecito commesso nel contesto aziendale che ricada nell'ambito di applicazione del Decreto 24/2023, così come meglio specificato nella procedura adottata. La procedura, approvata dal CdA e resa conoscibile a tutti i Destinatari, stabilisce ed identifica, tra le altre cose:

- il canale interno per le segnalazioni (ovvero una piattaforma on line, i cui servizi sono forniti dalla società controllante) che consente l'effettuazione di segnalazioni sia scritte che orali e garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- i soggetti legittimati a presentare le segnalazioni;
- i soggetti che godono delle misure di protezione previste dalla normativa applicabile;
- i soggetti definiti "gestori" a cui è affidata la gestione delle segnalazioni, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
- l'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse;
- i presupposti per procedere alla segnalazione e le relative condizioni di ammissibilità;
- la procedura per la gestione delle segnalazioni, con indicazione delle varie fasi dell'istruttoria e delle tempistiche di riferimento, in linea con la normativa;
- i presupposti per effettuare la segnalazione mediante canale di segnalazione cd. esterno gestito dall'autorità anticorruzione (ANAC);

In osservanza della normativa applicabile, è fatto divieto, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa, in ossequio alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 24/2023.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- 1) in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel modello e della procedura adottata;
- 2) nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- 3) di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La Società attraverso i soggetti identificati come gestori, tratterà la segnalazione assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione e l'anonimato qualora richiesto espressamente dal soggetto segnalante (salvo la sussistenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

6. Principi di selezione e informativa

6.1. Selezione del personale e dei terzi collaboratori

La scelta e la gestione del personale e dei collaboratori esterni (consulenti, agenti o partner) nonché dei fornitori di AIT deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza in ossequio alle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto e all'osservanza del Codice Etico.

6.2. Formazione e informazione del personale e dei terzi collaboratori

Ogni dipendente, *manager*, collaboratore, agente o fornitore di AIT è tenuto a: *i)* acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello e del Codice Etico; *ii)* conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; *iii)* contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso all'ODV.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di formazione e comunicazione, AIT promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte di tutti i predetti soggetti, con livello di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento degli stessi nei Processi Sensibili. La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse impiegate in azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, la Società si impegna a rendere disponibile al personale aziendale di AIT la relativa documentazione completa. Ai nuovi assunti viene consegnato il Modello e il Codice Etico, per assicurare agli stessi un'adequata informativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i terzi (consulenti, collaboratori, agenti, fornitori, grossisti, distributori, *partner* commerciali ecc.) e in genere tra i soggetti esterni che comunque entrino in contatto con AIT o agiscano in suo nome o per suo conto.

L'informativa è assicurata, in questo caso, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti in merito all'esistenza del Modello e del Codice Etico.

7. Sistema disciplinare

7.1.Principi generali

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed efficace attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate, così come dei principi sanciti nel Codice Etico della Società.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare, da un lato, e di carattere contrattuale/negoziale, dall'altro lato.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso, ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

7.2.Sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti

Il presente MOG costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e, in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti, costituirà altresì codice disciplinare di AIT, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente della Società:

- 1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta, in particolare, per i Processi Sensibili;
- 2) la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dalle procedure di controllo con la finalità di garantire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
- 3) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- 4) l'omissione o la violazione, anche isolata, dei protocolli e delle prescrizioni del Modello finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
- 5) la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, l'omissione nello svolgimento dei controlli, l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- 6) la violazione dei principi sanciti nel Codice Etico.

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al dipendente o al dirigente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; tali sanzioni saranno quindi applicate in relazione:

1. all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
2. alla rilevanza degli obblighi violati;
3. al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
4. al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti censurati;
5. alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
6. alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
7. alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo o di una procedura.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- circostanze aggravanti (o attenuanti), con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso o risarcimento del danno;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

L'applicazione da parte della Società delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali: si tratta delle sanzioni previste dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicabile, e precisamente, in ordine di gravità crescente e in applicazione dei criteri sopra ricordati:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a 3 ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento con preavviso o con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

7.3. Misure nei confronti dei consulenti, *partner*, agenti e fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni di cui al

Decreto, al Modello o al Codice Etico, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla predetta risoluzione del rapporto.

A tal fine è previsto che, con particolare riferimento alle attività affidate da AIT a terzi in *outsourcing*, i contratti (ad esempio di collaborazione e/o appalto e/o agenzia) stipulati dalla Società con lavoratori parasubordinati, consulenti, agenti, fornitori, rappresentanti e assimilati, contengano il richiamo esplicito dell'esistenza del MOG e del Codice Etico e l'inserimento di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del MOG, del Codice Etico e del Decreto da parte del terzo contraente. Occorrerà inoltre un'esplicita assunzione di impegno da parte di quest'ultimo – e da parte dei dipendenti e dei collaboratori di questo – ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto, nonché qualsiasi altra violazione rilevante ai sensi del MOG e del Codice Etico, e ad adottare idonei sistemi di controllo a prescindere dall'effettiva consumazione di un reato e dalla sua punibilità. Tali clausole dovranno poi necessariamente disciplinare le conseguenze in caso di violazione delle previsioni ivi contenute, tra le quali, ad esempio, la possibilità per la Società di risolvere il rapporto in conseguenza di eventuali inadempimenti, da parte dei predetti soggetti, alle prescrizioni dello stesso MOG e/o del Codice Etico.

7.4. Misure nei confronti dell'organo amministrativo e degli organi di controllo (ove previsti) della Società

Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello o dei principi sanciti nel Codice Etico commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano funzioni di controllo o di revisione legale della Società (laddove previste), sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza all'organo dirigente per le determinazioni del caso e, per conoscenza, all'organo di controllo competente, ove esistente.

Fra i provvedimenti conseguenti, vi è l'irrogazione delle seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure o dell'incarico.

Sulle violazioni commesse dal Consiglio di Amministrazione e le eventuali sanzioni, nonché su ogni violazione che integri giusta causa di revoca dall'incarico, decide l'Assemblea dei Soci, che provvede anche agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

8. I “Processi sensibili”

8.1. Le categorie di reato rilevanti ai fini della mappatura del rischio

In relazione alle attività svolte da AIT, sono stati individuati i Processi Sensibili, ovvero quei processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o potrebbero rinvenirsi gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cd. “**Processi Sensibili**”).

In via preliminare, si sono prese in considerazione le seguenti categorie di reati, giudicate rilevanti o “a rischio non trascurabile”:

- a. delitti contro la PA e il suo patrimonio (artt. 24 e 25);
- b. delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- c. delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- d. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis1*);
- e. reati societari (art. 25-*ter*);
- f. delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- g. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*);
- h. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- i. reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- j. reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*);
- k. delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*).
- l. reati ambientali (art. 25-*undecies*);

Diversamente, le categorie di reati riportate di seguito non sono state prese in considerazione nel processo di valutazione delle attività e dei processi a rischio, in quanto - ad una prima analisi - sono state ritenute fattispecie già in astratto di difficile realizzazione (e quindi “a rischio trascurabile”) nel contesto delle attività svolte da AIT. Nondimeno, i predetti reati si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni del Codice Etico e dai principi generali di comportamento di cui al presente Modello.

Trattasi, in particolare dei:

- a) reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- b) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- c) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater1*);
- d) abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- e) xenofobia e razzismo (art. 25-*terdecies*);
- f) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- g) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*).

8.2. I Processi Sensibili

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuati i processi “sensibili” della Società, tenendo conto dell'attuale operatività della Società e della struttura organizzativa esistente.

I processi aziendali nel cui contesto possono realizzarsi delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- 1. gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione;
- 2. gestione del ciclo passivo;
- 3. gestione degli adempimenti amministrativi/contabili;
- 4. predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
- 5. gestione della sicurezza sul lavoro;

6. selezione e gestione del personale;
7. gestione della sicurezza informatica e del sistema di protezione dei dati.

In relazione a tali Processi Sensibili e con particolare riferimento alle categorie di reato che di volta in volta vengono in rilievo, il Modello prescrive i criteri di comportamento cui i destinatari devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

Un'analisi dettagliata dei potenziali profili di rischio-reato associato alle aree a rischio e ai Processi Sensibili sopra individuati è riportata nel relativo documento (*Risk Assessment*) - mappatura dei Processi Sensibili - elaborato nel corso delle attività preliminari di analisi e disponibile nella Parte Speciale del presente Modello all'Allegato A.

È attribuito ai vertici aziendali, con il supporto dell'ODV, il compito di garantire l'aggiornamento continuo del documento di "*Risk Assessment*" da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (es. apertura nuove sedi, acquisizioni, operazioni straordinarie, riorganizzazioni ecc.) e/o di aggiornamento del quadro normativo di riferimento.

PARTE SPECIALE

1. Scopo e ambito di applicazione

Il presente documento, redatto in forma di *Policy Aziendale*, costituisce e descrive la parte speciale del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati previsti nel D. Lgs. 231/01 e successive modifiche adottato da AIT.

Lo stesso è predisposto per fare in modo che le disposizioni assunte dall'ente siano coerenti con la disciplina di legge, al fine di garantire una completa integrazione tra le norme di condotta, i principi, le *policies* di AIT e i processi di organizzazione e controllo già esistenti e/o in corso di adozione, in attuazione delle prescrizioni del D. Lgs. 231/01 e delle finalità proprie del Decreto.

Il Modello così concepito consente quindi:

- di rendere compatibile con la normativa in oggetto il sistema di *governance* già in essere;
- di adottare anche in seguito sistemi di *governance* più idonei, che possano integrarsi con quelli esistenti e ciò al fine di perseguire una sempre maggiore trasparenza ed efficienza gestionale.

2. Mappatura dei Processi Sensibili

È stata svolta una specifica analisi di *Risk Assessment* volta ad individuare le attività in relazione alle quali si ravvisano rischi di commissione di reati. Sulla scorta di tale attività preliminare è stato possibile elaborare e sviluppare un Modello parametrato alle concrete esigenze della Società, in considerazione delle attività svolte, delle modalità di gestione del *business* e dei presidi di controllo che la Società ha attuato o sta attuando progressivamente in questa fase.

L'analisi dei rischi è stata condotta seguendo l'approccio suggerito dalle linee guida di Confindustria del marzo 2021 (ultimo aggiornamento disponibile) secondo i passaggi illustrati di seguito:

- **analisi dei settori di attività**, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente a rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. "mappatura delle aree aziendali a rischio"), con individuazione dei soggetti da monitorare e delle funzioni aziendali coinvolte;
- **analisi dei rischi potenziali**, che guarda alle possibili modalità attuative dei reati presupposto e che si sostanzia nella mappatura dei processi sensibili nelle aree a rischio individuate nel punto precedente;
- **valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi**, posto che attraverso la descrizione e messa a punto del sistema di controlli preventivi, con dettaglio delle singole componenti del sistema, e degli adeguamenti eventualmente necessari, si consente alla Società di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Seguendo tale approccio, l'analisi della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, condotta anche attraverso numerose interviste ai dipendenti e *managers* della Società, ha consentito di:

- a. raccogliere e analizzare la documentazione essenziale (organigramma, atti societari, regolamenti e procedure interne, contrattualistica rilevante, e così via);

- b. identificare le fattispecie di reato ipotizzabili in relazione all'attività della Società, tralasciando quelle ritenute "a rischio trascurabile";
- c. effettuare una ricognizione delle attività a rischio nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi, autonomamente o in concorso con terzi, i reati presupposto previsti dal Decreto e di cui alle categorie considerate rilevanti. Questa attività ha comportato lo studio delle singole operazioni e attività svolte dalla Società, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze e le funzioni coinvolte, anche alla luce delle certificazioni di qualità conseguite dalla Società.

Sono stati quindi individuati nel dettaglio i "*processi sensibili*", ossia quei processi in relazione ai quali potrebbe essere commesso un reato presupposto. In considerazione dell'organizzazione estremamente agile della Società e del modello di business che prevede la fruizione dei servizi asserviti al business, erogati da parte di società consociate, Il vertice aziendale (sostanzialmente coincidente con il Presidente della Società), è responsabile di ogni processo sensibile nonché dei presidi di controllo e prevenzione attuati dalla Società.

L'analisi dei presidi ha poi consentito, tenendo conto anche di procedure o prassi già consolidate, di individuare eventuali carenze del sistema esistente rispetto ai parametri indicati dal Decreto, da colmare con l'adozione di protocolli interni redatti sulla scorta dei principi sanciti nel Modello e vincolanti per tutti i soggetti che operano in o per conto di AIT.

In allegato al presente Modello, è disponibile la mappatura e la descrizione dei Processi Sensibili, condotta sulla scorta dei principi appena descritti (All. A).

3. Organizzazione del documento

Nella sezione che segue, verranno indicati, in relazione ai Processi Sensibili individuati rispetto a ciascuna categoria di reato rilevante, i principi e le regole di comportamento cui devono conformarsi tutti i Destinatari del presente Modello e in adeguamento ai quali la Società ha redatto e/o si impegna a redigere le proprie procedure aziendali interne.

Per semplificare la lettura del documento, si riporta di seguito l'indice delle sezioni della parte speciale del Modello, con una tabella riassuntiva che riporta le categorie di reato che vengono in considerazione in relazione a ciascuna attività a rischio e al relativo Processo Sensibile, e la sezione della parte speciale interessata dall'individuazione dei prescritti canoni comportamentali.

- PARTE SPECIALE A – Delitti contro la PA e Corruzione tra privati
- PARTE SPECIALE B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- PARTE SPECIALE C – Reati societari
- PARTE SPECIALE D - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata
- PARTE SPECIALE E – Delitti contro l'industria e il commercio
- PARTE SPECIALE F – Contrabbando
- PARTE SPECIALE G - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- PARTE SPECIALE H - Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- PARTE SPECIALE H – Reati tributari
- PARTE SPECIALE J – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- PARTE SPECIALE K – Reati ambientali

Processo Sensibile	Categorie di reato rilevanti	Parte Speciale
<i>R1-Gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delitti contro la PA e corruzione tra privati;</i> - <i>Reati informatici e trattamento illecito dei dati;</i> - <i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata;</i> - <i>Delitti contro l'industria e il commercio;</i> - <i>Contrabbando;</i> - <i>Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;</i> - <i>Reati tributari;</i> - <i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;</i> - <i>Reati ambientali;</i> 	A; B; D; E; F; H; I; J; K;
<i>R2-Gestione del ciclo passivo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delitti contro la PA e corruzione tra privati;</i> - <i>Reati informatici e trattamento illecito dei dati;</i> - <i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata;</i> - <i>Delitti contro l'industria e il commercio;</i> - <i>Contrabbando;</i> - <i>Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;</i> - <i>Reati tributari;</i> - <i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;</i> - <i>Reati ambientali;</i> 	A; B; D; E; F; H; I; J; K;
<i>R3-Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili e relative attività ispettive</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delitti contro la PA e corruzione tra privati;</i> - <i>Reati informatici e trattamento illecito dei dati;</i> - <i>Reati societari;</i> - <i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata;</i> - <i>Contrabbando;</i> - <i>Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;</i> - <i>Reati tributari;</i> 	A; B; C; D; F; H; I;

R4-Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delitti contro la PA e corruzione tra privati;</i> - <i>Reati informatici e trattamento illecito dei dati;</i> - <i>Reati societari;</i> - <i>Reati tributari;</i> - <i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata;</i> - <i>Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;</i> 	A; B; C; D; H; I;
R5-Gestione del sistema di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delitti contro la PA e corruzione tra privati;</i> - <i>Reati informatici e trattamento illecito dei dati;</i> - <i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;</i> - <i>Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;</i> 	A; B; G; H;
R6-Selezione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delitti contro la PA e corruzione tra privati;</i> - <i>Reati informatici e trattamento illecito dei dati;</i> - <i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;</i> - <i>Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;</i> 	A; B; G; H;
R7-Gestione della sicurezza informatica e del sistema di protezione dei dati	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delitti contro la PA e corruzione tra privati;</i> - <i>Reati informatici e trattamento illecito dei dati;</i> - <i>Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;</i> 	A; B; H;

4. PARTE SPECIALE A – Delitti contro la PA e Corruzione tra privati

5.1. Premessa

In questa parte vengono presi in considerazione le attività e i processi che presentano profili rilevanti di rischio in ordine alla commissione di reati contro la PA e il suo patrimonio. Trattasi delle fattispecie prese in considerazione dagli artt. 24, 25 e 25-ter (limitatamente alla Corruzione tra Privati) del Decreto.

5.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 24 del Decreto prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

L'art. 25 del Decreto prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.».

L'art. 25-ter del Decreto (Corruzione tra privati) prevede che:

((s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.))

5.3. I Reati Presupposto

Peculato (art. 314 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

1. Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [...].

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.032.

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
3. La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Concussione (art. 317 c.p.)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

Previsto dall'art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (anche per interposta persona), i quali, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettino la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Previsto dall'art. 2635-bis c.c. e costituito dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

5.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

I Processi Sensibili presi in esame sono quelli relativi a:

- gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione;
- gestione del ciclo passivo
- gestione degli adempimenti amministrativi/contabili;
- predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
- gestione della sicurezza sul lavoro;
- selezione e gestione del personale;
- gestione della sicurezza informatica e del sistema di protezione dei dati.

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello sub All. A, cui si rinvia.

5.5. Le attività a rischio reato

In considerazione della particolare complessità dei processi sensibili in connessione con i reati di cui a questa Parte Speciale, si è provveduto ad analizzare i processi aziendali anche con il fine di individuare le più importanti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001:

- 1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la gestione di adempimenti / richieste di autorizzazioni: si tratta delle attività relative sia alla gestione dei rapporti con gli Enti

Pubblici in relazione all'espletamento di adempimenti amministrativi (es. oneri legati al pagamento degli oneri assistenziali) e/o richiesta di autorizzazioni (es. Agenzia delle Dogane).

2) Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione: si tratta delle attività di gestione delle visite ispettive (es. Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ASL) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

3) Gestione degli adempimenti doganali: si tratta delle attività relative sia alla gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in relazione all'espletamento di adempimenti di natura doganale (es. dichiarazioni Dual Use).

4) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali: si tratta dell'attività legata alla gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi sia passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.

5) Gestione dei flussi finanziari: si tratta delle attività relative alla gestione dei flussi finanziari in entrata sui conti correnti, flussi finanziari in uscita e riconciliazioni bancarie.

6) Gestione degli approvvigionamenti di: servizi; consulenze (studi legali, tributari, ecc.) e altri beni (materiali di consumo, ecc.): si tratta delle attività aziendali legati agli acquisti di beni, servizi e consulenze funzionali al core business della Società.

7) Selezione, assunzione e gestione del personale (incluso il sistema premiante): si tratta delle attività relative alla ricerca, selezione e assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali e alla definizione del sistema premiante riconosciuto in base ai risultati della Società e dei singoli beneficiari.

5.6. Principi di comportamento e divieti

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello, in relazione alle attività a rischio e ai processi sensibili per come individuati sopra.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti le attività e i processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25 e 25-ter sopra richiamate.

Nello specifico, invece, ai Destinatari **è fatto obbligo** di

- garantire che i rapporti con le controparti pubbliche/private avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare il rispetto degli *standard* aziendali relativi alla gestione delle attività commerciali nonché il rispetto delle strategie commerciali definite dalla Società;
- assicurare un adeguato processo formativo in favore dei dipendenti e collaboratori in materia di *compliance* normativa, rispetto degli *standard* etici definiti dalla Società nell'interazione con la Pubblica Amministrazione, D.lgs. 231/2001 e Modello;
- assicurare il rispetto delle regole e *policy* aziendali in materia di interazione con la Pubblica Amministrazione e presidi anticorruzione;
- garantire il rispetto delle regole e *policy* aziendali in materia di gestione di attività commerciali e di formazione professionale;
- individuare i soggetti cui è attribuito il potere di rappresentare la Società presso la Pubblica Amministrazione ovvero di inoltrare comunicazioni di qualsiasi natura alla P.A.;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia, che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità e che sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;
- garantire, in caso di visite ispettive, la massima collaborazione;
- garantire che i rapporti con gli Enti di Certificazione/Accreditamento siano tenuti da personale specificamente individuato e dotato dei necessari poteri, nel rispetto del principio di trasparenza;
- assicurarsi che i rapporti con i partner commerciali, gli agenti doganali siano gestiti da soggetti specificamente individuati e muniti di idonei poteri;
- comunicare, senza ritardo, al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica/privata, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- garantire un adeguato livello di segregazione delle funzioni aziendali nell'esercizio delle attività della Società, tra chi decide, chi esegue e chi controlla;
- assicurarsi che i rapporti con i partner commerciali, gli agenti doganali ed i consulenti siano definiti nell'ambito di contratti formalizzati che specifichino natura della prestazione e modalità di retribuzione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta del personale sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- garantire la segregazione del processo di selezione assicurando, altresì, la tracciabilità del processo di valutazione del candidato tramite archiviazione della documentazione rilevante;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e che vengano rispettati gli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assicurativa;
- erogare gli incentivi al personale solo in caso di perseguimento di risultati specifici, precedentemente determinati sulla base di parametri oggettivi, rendicontabili e verificabili;

- garantire che il rimborso delle note spese avvenga solo a seguito di approvazione della stessa a cura di soggetti dotati di idonei poteri, sulla base di un processo segregato, e solo in presenza di regolari giustificativi;
- assicurare il rispetto delle limitazioni interne definite dalle procedure adottate dalla Società in materia di note spese e spese di rappresentanza;
- assicurarsi che i rapporti con i fornitori e le terze parti che comunque entrino in contatto con la Società siano definiti nell'ambito di contratti formalizzati riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi di cui al Codice Etico di AIT;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- garantire che i contratti siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri/procure;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatario/ordinante e controparti effettivamente coinvolte;
- garantire che la gestione delle risorse finanziarie venga effettuata in base alle regole definite dalla Società o dalle *policy* aziendali;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di apposita procura;
- effettuare le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità;
- fissare limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative di ciascuno (attività di *budgeting*);
- assicurare il rispetto delle regole adottate dalla Società in materia di carte di credito aziendali e sulle tipologie di spese ammesse;
- assicurarsi che i contratti stipulati con società infragruppo siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire che tutta la documentazione relativa al processo di gestione delle attività commerciali a cura delle funzioni aziendali coinvolte nel processo, anche per il tramite di *tool* appositi.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- promettere o concedere denaro o altre utilità a controparti pubbliche o private, o a persone a queste vicine, anche per il tramite di soggetti terzi al fine di favorire illecitamente l'attività della Società;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- produrre documentazione e dati non veritieri al fine di ottenere finanziamenti o sovvenzioni pubbliche;
- impiegare eventuali finanziamenti/contributi pubblici per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati richiesti;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore/cliente/ o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore/cliente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;

- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte) anche per il tramite di rapporti con Società facenti parte del Gruppo;
- effettuare prestazioni in favore di clienti/dipendenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere ai dipendenti o ai consulenti compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al livello di responsabilità assunto;
- influenzare indebitamente il personale appartenente ad un Ente di Certificazione/Accreditamento al fine di ottenere il rilascio/rinnovo di una certificazione in assenza dei requisiti previsti;
- cedere a pressioni o richieste di raccomandazioni indebite da parte di soggetti appartenenti ad un Ente di Certificazione/Accreditamento al fine dell'ottenimento del rilascio/rinnovo di una certificazione;
- promettere assunzioni/avanzamenti di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o controparti private quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia con il fine di produrre un vantaggio illecito per la Società;
- erogare premi, bonus o incentivi al personale se non in conformità al processo di gestione del sistema premiante stabilito dalla Società e, in ogni caso, senza che vi siano motivazioni oggettive e verificabili;
- effettuare rimborsi spese che non siano stati preventivamente autorizzati e/o non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta e/o non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota spese;
- effettuare spese di rappresentanza in favore di pubblici funzionari o soggetti vicini a questi al fine di ottenere vantaggi illeciti per la Società;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelle di mercato oppure fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- procedere alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione a valori volutamente non congrui al fine di fornire un'indebita utilità ad una controparte pubblica o privata;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documentazione;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione;
- ostacolare i funzionari pubblici nello svolgimento di attività ispettive.

6. PARTE SPECIALE B – Reati informatici e trattamento illecito dei dati

6.1. Premessa

In questa parte vengono presi in considerazione le attività e i processi che presentano profili rilevanti di rischio in ordine alla commissione di reati informatici e di trattamento illecito dei dati, quali nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 24*bis*) introdotte dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 e modificato nel 2019.

La presente Parte Speciale ha, quindi, l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato considerate, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività svolte.

Al fine di prevenire la commissione di tali tipologie di reati, AIT ha adottato un Modello che prevede regole e criteri di condotta adeguati e tali da promuovere una gestione virtuosa ed efficiente della rete informatica aziendale.

La responsabilità dei sistemi aziendali IT è demandata alla Società, la quale si avvale delle procedure del gruppo per garantire il monitoraggio dei sistemi ed un corretto e sicuro utilizzo della strumentazione messa a disposizione dei dipendenti e collaboratori.

6.2. Le fattispecie rilevanti

L'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/01 prevede che:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
- 1-bis In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 629, comma 3 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

6.3. Reati presupposto

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

- 1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*
- 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*
- 3. Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla*

protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino ad euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 ad euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al numero 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un

sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti fra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

1. Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

1. Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 1, comma 11 Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, conv. in Legge 18 novembre 2019 n. 133

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

6.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

I Processi Sensibili sono quelli relativi alla:

1. gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione;
2. gestione del ciclo passivo
3. gestione degli adempimenti amministrativi/contabili;
4. predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
5. gestione della sicurezza sul lavoro;
6. selezione e gestione del personale;
7. gestione della sicurezza informatica e del sistema di protezione dei dati.

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello sub All. A, cui si rinvia.

6.5. Principi di comportamento e divieti

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello, in relazione alle attività a rischio e ai processi sensibili per come individuati sopra.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione della sicurezza informatica avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti alle attività e ai processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 24-*bis* sopra richiamate.

Nello specifico, invece, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto delle disposizioni e delle *policy* disciplinanti la sicurezza dei sistemi IT e ICT;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate solo per l'espletamento della propria attività lavorativa.
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informatici della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le *password* sulla base delle regole definite dalla Società;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti nonché delle modifiche apportate;
- utilizzare esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili o *mobile phone*) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali ovvero per finalità diverse da quelle lavorative, salvo quanto eventualmente previsto dalle procedure e policy aziendali in merito all'uso occasionale;
- copiare e/o archiviare documenti aziendali su dispositivi di memorizzazione non appartenenti alla Società;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informatici interni che l'accesso ai sistemi informatici di Enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di Enti concorrenti);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

7. PARTE SPECIALE C – Reati societari

7.1. Premesse

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter⁸ del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

7.2. Le fattispecie rilevanti

Il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 recante "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali" ha apportato modifiche sostanziali al D. Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente con l'introduzione dell'art. 25 ter, da ultimo modificato con il D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, in materia di reati societari.

Più nel dettaglio, l'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01 prevede che:

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

⁸ Per quanto attiene ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati si rimanda alla Parte Speciale A del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

7.3. I reati presupposto

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatto di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [...]

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)

1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

7.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

I Processi Sensibili sono quelli relativi alla:

1. gestione degli adempimenti amministrativi/contabili;
2. predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello *sub* All. A, cui si rinvia.

7.5. Le attività a rischio reato

In considerazione della particolare complessità dei processi sensibili in connessione con i reati di cui a questa Parte Speciale, si è deciso di analizzare i processi aziendali anche con il fine di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001:

- 1) Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- 2) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione);
- 3) Gestione dei flussi finanziari e rapporti intercompany;
- 4) Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze);
- 5) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- 6) Assunzione e gestione del personale.

7.6. Principi di comportamento e divieti

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello, in relazione alle attività a rischio e ai processi sensibili per come individuati sopra.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la predisposizione del bilancio e la gestione della fiscalità, nonché la gestione dei flussi finanziari *intercompany* avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti alle attività e ai processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter sopra richiamate.

Nello specifico, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, ovvero nella gestione della contabilità e dei flussi finanziari *intercompany* **è fatto obbligo** di:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio civilistico e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, anche infragruppo, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione, l'importo e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole aziendali relative alla predisposizione del bilancio civilistico e consolidato;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- prevedere un processo segregato che coinvolga il *management* aziendale per la valutazione delle poste di bilancio soggette a valutazione;
- effettuare specifici controlli al fine di verificare la completa mappatura dei conti contabili rilevanti ai fini della predisposizione del Bilancio;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarazioni che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nello *Standard* di Condotta di cui al Codice Etico, nonché nella presente Parte Speciale;
- dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- assicurare che la gestione delle attività del processo sia effettuata a cura delle funzioni dotate di idonei poteri;
- operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità;
- garantire la correttezza, la completezza nonché la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette ed indirette;
- assicurarsi che le transazioni *intercompany* siano autorizzate da soggetti muniti di adeguati poteri e correttamente documentate;
- segnalare al proprio Responsabile o al *management* aziendale e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra;

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della situazione economico-patrimoniale e fiscale della Società od omettere informazioni imposte dalla legge;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare operazioni sul capitale in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- effettuare operazioni, anche con società del Gruppo, al fine di eludere le normative fiscali o di preconstituire fondi neri di bilancio finalizzati a finanziare attività illecite anche di natura corruttiva;
- porre in essere operazioni o attività che possano configurare i reati tributari;
- ripartire i beni sociali tra i soci, nell'eventuale fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili aziendali al fine di ostacolare le attività di controllo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà al fine di ostacolare le attività di controllo.

8. PARTE SPECIALE D – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata

8.1. Premesse

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter, 25-octies del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

La possibilità di cooperazione del personale della Società alla commissione dei reati qui in esame, potrebbe tipicamente estrinsecarsi nel compimento di operazioni sul denaro o sulle altre risorse finanziarie delle organizzazioni criminali (a loro volta dedite al traffico di stupefacenti, al contrabbando, all'intermediazione di manodopera straniera illegalmente immigrata, etc.) comportamento che – per l'appunto – costituisce la condotta tipica del reato di riciclaggio e illecito impiego. È quindi per tale ragione che si è scelto di trattare congiuntamente i delitti di cui all'art. 24-ter con quelli di criminalità organizzata di cui all'art. 25-octies.

8.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 25-octies del Decreto prevede che:

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

L'art. 24-ter del Decreto prevede che:

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma*

8.3. I Reati Presupposto

Ricettazione (art. 648 c.p.)

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma,*

di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa sino a euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 c.p.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

.

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 416 commi 1, 2, 6 c.p. (Associazione per delinquere)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma

Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

- 1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*
- 2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*
- 3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*
- 4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

- 1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
- 2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*
- 3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
- 4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*
- 5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*
- 6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*
- 7. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Art. 74 dpr 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
- 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

8.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

I Processi Sensibili presi in esame sono quelli relativi alla:

1. gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione;
2. gestione del ciclo passivo;
3. gestione degli adempimenti amministrativi/contabili;
4. predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello sub All. A, cui si rinvia.

8.5. Principi di comportamento e divieti

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello, in relazione alle attività a rischio e ai processi sensibili per come individuati sopra.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione della sicurezza informatica avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti alle attività e ai processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto

tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 24-ter e 25-octies sopra richiamate.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate attività a rischio oltre a rinviare a quanto previsto nella *Parte Speciale A - Reati contro la PA e Corruzione tra privati* e nella *Parte Speciale C – Reati societari* del presente Modello, si segnala quanto segue:

- evitare di effettuare operazioni finanziarie sia in entrata che in uscita in denaro contante, ad eccezione delle tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dal management competente;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli delle coordinate bancarie, dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;
- eseguire gli acquisti di beni o servizi nel rispetto delle procedure in essere in Società; alle operazioni di acquisto deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale e di identità tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve il pagamento;
- garantire che per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- accertarsi che le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali e finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:
 - o dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sui partner commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
 - o entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
 - o sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

In aggiunta è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti “non cooperativi” secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.
- omettere di presentare le dichiarazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento;

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, avvalendosi a titolo esemplificativo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- omettere il versamento delle imposte dovute;

9. PARTE SPECIALE E – Delitti contro l'industria e il commercio

9.1. Premesse

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha apportato modifiche sostanziali al D. Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente e includendovi i delitti contro l'industria e il commercio.

La presente Parte Speciale ha quindi l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis.1 del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività svolte.

9.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 25-bis.1 del Decreto stabilisce che:

- In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
- Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

9.3. I Reati Presupposto

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

- Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*
- La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

- Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

1. Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

9.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

I Processi Sensibili presi in esame sono quelli relativi alla:

1. gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione;
2. gestione del ciclo passivo

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello sub All. A, cui si rinvia.

9.5. Principi di comportamento e divieti

In relazione ai Processi Sensibili individuati sopra, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti le attività e i processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-bis1. sopra richiamato.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate attività a rischio si rinvia a quanto previsto nella *Parte Speciale A - Reati contro la PA e Corruzione tra privati* del presente Modello. Si precisa tuttavia che, **è fatto obbligo** a tutti i Destinatari di:

- garantire, nell'ambito della gestione dei servizi di spedizione e nei rapporti con i soggetti pubblici/privati, il pieno rispetto di leggi, normative vigenti nonché dei principi di lealtà, correttezza, chiarezza e libera concorrenza;
- garantire che le spedizioni avvengano nel rispetto delle procedure previste dalla Società;
- assicurarsi che ogni spedizione sia accompagnata dalla documentazione necessaria per la spedizione stessa nonché contenga dichiarazioni che, per quanto consta ad AIT, risultino veritiere relativamente al bene oggetto della spedizione;
- assicurarsi che, a seguito di operazioni di spedizione gestite da AIT, non vengano messi in commercio beni che AIT sappia che violino le norme che disciplinano l'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere, direttamente o indirettamente, atti di concorrenza sleale o con violenza o minaccia nell'esercizio di attività commerciali, al fine di orientare illecitamente le scelte della clientela;
- detenere per la vendita o mettere altrimenti in circolazione opere di ingegno o prodotti industriali che possano indurre in inganno l'acquirente relativamente all'origine, provenienza o qualità del bene.

10. PARTE SPECIALE F – Contrabbando

10.1. Premesse

Il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto quelli di cui all'art. 25-sexiesdecies in materia di contrabbando.

La presente Parte Speciale ha quindi l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto.

10.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 25-sexiesdecies del Decreto recita:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 lettere c), d), e).

10.3. I Reati Presupposto

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi

adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

Altri casi di contrabbando (art. 292)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; (d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

10.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

I Processi Sensibili sono quelli relativi alla:

1. gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione;
2. gestione del ciclo passivo
3. gestione degli adempimenti amministrativi/contabili;

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello, cui si rinvia.

10.5. Principi di comportamento e divieti

In relazione alle attività a rischio e ai processi sensibili individuati sopra, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti alle attività e ai processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le fattispecie di delitti di criminalità organizzata, in particolare l'associazione a delinquere;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, agenti o rappresentanti, partner commerciali, e altri collaboratori esterni, clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui al Modello o per i quali vi sia fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra;
- accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante assegno libero o, comunque, con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione ad eccezione delle tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dal management competente.
- effettuare trasporti o spedizioni, per i quali non siano soddisfatti i requisiti ed i controlli di compliance;
- effettuare trasporti o spedizioni in mancanza della documentazione corretta, incluse le dichiarazioni del cliente;
- effettuare trasporti o spedizioni in violazione delle procedure richieste dalla normativa;

Nello specifico, **è fatto obbligo** a tutti i Destinatari di porre in essere le seguenti attività:

- l'identificazione, la qualificazione e la validazione della controparte negoziale al fine della verifica della complessiva affidabilità anche tramite l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali, professionali o dell'attività svolta dalla controparte;
- l'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce di cui si organizza la spedizione;
- la raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni attive e passive, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di Enti ed istituzioni esterne;
- predisporre un adeguato processo di selezione dei dipendenti e dei collaboratori che sia effettuato in modo trasparente e sulla base di soli criteri di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni e a affidabilità;
- sospensione immediata del rapporto con i clienti "rilevanti" qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale;
- esecuzione di specifiche verifiche su clienti o partner al verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività e di mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, del patrimonio o delle richieste di prestazione di servizi;
- effettuazione di tutti i pagamenti o delle transazioni finanziarie tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, ad eccezione delle tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dal management competente;

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria prestare una fattiva collaborazione, rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

11. PARTE SPECIALE G - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

11.1. Premesse

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto quelli di cui all'art. 25-*septies* in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; l'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 ha poi modificato il trattamento sanzionatorio della fattispecie a seconda della gravità dell'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del Decreto.

11.2. Le fattispecie rilevanti

L'articolo 25-*septies* del Decreto recita:

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, il Modello deve assicurare un sistema aziendale efficiente per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi, tra le altre cose:

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, relative ad esempio alla gestione di emergenze, anche di primo soccorso, alla previsione di riunioni periodiche in materia di sicurezza, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- al monitoraggio periodico relativo alla corretta applicazione/aggiornamento delle procedure aziendali adottate.

Inoltre, il Modello deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

11.3. I Reati Presupposto

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

1. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

11.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

I Processi Sensibili sono quelli relativi alla:

1. gestione del sistema di prevenzione e protezione;
2. selezione e gestione del personale;

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello, cui si rinvia.

11.5. Principi di comportamento e divieti

In relazione alle attività a rischio e ai processi sensibili individuati sopra, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti alle attività e ai processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le problematiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono trasversali all'attività della Società e pertanto i Destinatari della presente Parte Speciale possono essere dipendenti e collaboratori di AIT, dipendenti e collaboratori esterni e *outsourcer* in forza di specifici contratti di collaborazione professionale di volta in volta stipulati tra le parti.

Nello specifico, è **fatto obbligo** a tutti i Destinatari di:

- osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne redatte sulla scorta di tali norme;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze e/o eventuali inadeguatezze del sistema di prevenzione e protezione aziendale, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone immediata notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti/fornitori/terze parti esterni/e accreditati/e;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di un'adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio;
- assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi;
- destinare all'esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell'oggetto, delle particolarità e dei margini di rischio, persone di collaudata esperienza o che siano senza riserve all'altezza della stessa.

Nell'ambito dei predetti principi comportamentali sono:

Obblighi specifici del preposto:

- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso d'emergenza e dare le opportune e necessarie istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- esigere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e d'igiene sul lavoro oltre all'uso dei mezzi di protezione individuali.

Obblighi specifici dei lavoratori:

- preservare la salute e la sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti loro dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al preposto, al dirigente o al Datore di Lavoro secondo le rispettive attribuzioni, le deficienze di tali dispositivi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza e compatibilmente alle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli; in caso di inerzia da parte dei soggetti di cui sopra, darne notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché all'OdV;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che, comunque, possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge e dal protocollo sanitario interno;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati, il Documento di Valutazione dei Rischi (al cui contenuto si rinvia):

- individua le misure di prevenzione e di protezione ed i relativi dispositivi di protezione individuale;
- prevede un programma di miglioramento in relazione alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

12. PARTE SPECIALE H – Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

12.1 Premesse

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quiquies* (per come da ultimo modificato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199) e 25-*duodecies* del Decreto (per come da ultimo modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161), nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività svolte.

12.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 25-*quiquies* del Decreto prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma

L'art. 25-duodecies del Decreto prevede che:

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno)).

12.3. I Reati Presupposto

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quater.1. c.p. (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter TU Immigrazione

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Art 12 comma 5 TU Immigrazione

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 22 comma 12-bis TU Immigrazione

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

I Processi Sensibili sono quelli relativi alla:

1. gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione;
2. gestione del ciclo passivo
3. gestione degli adempimenti amministrativi/contabili;
4. predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
5. gestione della sicurezza sul lavoro;
6. selezione e gestione del personale;
7. gestione della sicurezza informatica e del sistema di protezione dei dati.

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello *sub* All. A, cui si rinvia.

12.5. Principi di comportamento e divieti

In relazione alle attività a rischio e ai processi sensibili individuati sopra, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti alle attività e ai processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*quinqies* e 25-*duodecies* del Decreto innanzi richiamate.

Inoltre, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività, oltre a quanto previsto alla “*Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati*” e alla “*Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*” del presente Modello, **è fatto obbligo** di:

- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- garantire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi: (i) siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato); (ii) in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);

- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione.
- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili o *mobile phone*) e di rete assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative e in particolare per finalità illecite;
- procurarsi, riprodurre, diffondere o comunicare, attraverso i dispositivi aziendali, materiale vietato, anche attraverso l'utilizzo e l'installazione di *software* non autorizzati.

13. PARTE SPECIALE I – Reati tributari

13.1. Premesse

Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (conv. in Legge 19 dicembre 2019 n.157) ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti includendovi anche i reati tributari di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che sono previsti dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

Scopo della presente Parte Speciale è quindi quello di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, correttezza e piena tracciabilità delle attività svolte.

13.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta

sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».*

13.3. I Reati Presupposto

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
- 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

13.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

I Processi Sensibili presi in esame sono quelli relativi a:

1. gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione;
2. gestione del ciclo passivo
3. gestione degli adempimenti amministrativi/contabili;
4. predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello sub All. A, cui si rinvia.

13.5. Principi di comportamento e divieti

In relazione alle attività a rischio e ai processi sensibili individuati sopra, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti alle attività e ai processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto sopra richiamate.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate attività a rischio si rinvia a quanto previsto nella *Parte Speciale A - Reati contro la PA e Corruzione tra privati* e nella *Parte Speciale C – Reati societari* del presente Modello. In particolare, ai Destinatari è **fatto obbligo** di:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, comprese quelle fiscali e tributarie, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nello *Standard* di Condotta di cui al Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;
- garantire che la gestione delle risorse finanziarie venga effettuata in base alle regole definite dalla Società o dalle *policy* aziendali interne;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatario/ordinante e controparti effettivamente coinvolte;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra corrispettivo e prestazione effettivamente svolta;
- garantire il rispetto del divieto di ricevere pagamenti in contanti;
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare un'adeguata reportistica che garantisca la tracciabilità delle attività svolte;
- comunicare, senza ritardo, al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nell'ambito dei processi di pagamento e fatturazione;

Nell'ambito dei citati comportamenti è poi **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al soggetto che ha svolto la prestazione o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del soggetto che ha svolto la prestazione;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte) o manifestamente sproporzionati rispetto alle prestazioni svolte;
- effettuare operazioni, anche *intercompany*, al fine di eludere le normative fiscali e tributarie;
- effettuare prestazioni nei confronti di collaboratori/dipendenti o terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale e riconoscere compensi

che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prestazioni effettivamente svolte;

- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

14. PARTE SPECIALE J – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

14.1.Premesse

L'articolo 3 della Legge 28 gennaio 2003 n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale firmata a New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti includendovi anche i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-*quater* del Decreto.

Scopo della presente Parte Speciale è quindi quello di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quater* del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, correttezza e piena tracciabilità delle attività svolte.

14.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 25-*quater* del Decreto prevede che:

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2 . Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

14.3.I Reati Presupposto

Associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica anche nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita o alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

De dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto della diminuzione non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindi anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

14.4.I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001

I Processi Sensibili presi in esame sono quelli relativi a:

1. gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione;
2. gestione del ciclo passivo

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello *sub* All. A, cui si rinvia.

14.5.Principi di comportamento e divieti

In relazione alle attività a rischio e ai processi sensibili individuati sopra, è fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;

- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti alle attività e ai processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*quater* del Decreto sopra richiamate.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate attività a rischio si rinvia a quanto previsto nella *Parte Speciale A - Reati contro la PA e Corruzione tra privati* e nella *Parte Speciale C – Reati societari* del presente Modello.

In particolare, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua rispetto alle attività;
- svolgere le procedure di selezione del personale, di qualunque livello, in conformità ai principi individuati nelle procedure aziendali, in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni e affidabilità;
- svolgere le procedure di selezione dei fornitori o partner significativi, in conformità a quanto contenuto nel Codice Etico e in altre parti del Modello, nello specifico devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza delle procedure di selezione, pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità

Nell'ambito dei citati comportamenti è poi **fatto espresso divieto** di:

- intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, agenti o rappresentanti, partner commerciali, e altri collaboratori esterni, clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui alla presente Parte Speciale o per i quali vi sia fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra, anche sulla base degli indici di attenzione sopraindicati;
- accettare o effettuare pagamenti in contanti o mediante assegno libero o, comunque, con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione, ad eccezione delle tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dal management competente, ovvero effettuare cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

15. PARTE SPECIALE K – Reati ambientali

15.1. Premesse

Il D. Lgs. 121/2011, così come modificato dalla L. 68/2015, successivamente dal D. Lgs. 21/2018 e da ultimo dalla L. 137/2023 ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti includendovi anche i reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto.

Scopo della presente Parte Speciale è quindi quello di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, correttezza e piena tracciabilità delle attività svolte.

15.2. Le fattispecie rilevanti

L'art. 25-*undecies* del Decreto prevede che:

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452- sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
- c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo*

periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

15.3.I Reati Presupposto

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta

o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis)

Art. 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni.

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese

terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni.

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo 16.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/2006, art. 137)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006, art. 256)

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/2006, art. 257)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile

dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 259)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006, art. 258)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa

non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 260-bis)

Sanzioni (D. Lgs. 152/2006, art. 279)

Inquinamento doloso (D. Lgs. 202/2007, art. 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (D. Lgs. 202/2007, art. 9)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993, art. 3)

15.4. I Processi Sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01

I Processi Sensibili presi in esame sono quelli relativi alla:

1. gestione delle attività commerciali e delle attività di spedizione;
2. gestione del ciclo passivo

Le principali modalità esemplificative dei reati in esame con riferimento alle attività svolte da AIT sono individuate nelle tabelle di *Risk Assessment* allegate al presente Modello sub All. A, cui si rinvia.

15.5. Principi di comportamento e divieti

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello, in relazione ai processi sensibili per come individuati sopra.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione della sicurezza informatica avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- standard di condotta aziendale per come cristallizzati nel corpo procedurale di AIT.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti o in corso di adozione e strettamente inerenti alle attività e ai processi sopra descritti. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* sopra richiamate.

Oltre a ciò i Destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare i principi e le norme di comportamento di seguito elencati:

- perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni per la tutela dell'ambiente, verificando in maniera appropriata il livello di rischio connesso alle attività svolte e la loro efficienza ambientale;
- promuovere la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutto il personale e dei collaboratori verso il rispetto della normativa ambientale e la prevenzione dell'inquinamento;
- sospendere immediatamente i rapporti con i clienti ove risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale.
- Scegliere i fornitori ed i partner nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di evitare il ricorso ad imprese poco "qualificate");

Milano, 10 settembre 2024
